Civile Sent. Sez. 2 Num. 463 Anno 2016

Presidente: BUCCIANTE ETTORE

Relatore: MATERA LINA

Data pubblicazione: 14/01/2016

SENTENZA

sul ricorso 7502-2011 proposto da:

ZORLONI ANDREA GIUSEPPE ZRLNRG8826I625X, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOGINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSIO ARIOLFO;

- ricorrente -

2015 contro

2276

COMUNE DI INVERIGO 00424960136, NELLA QUALITA' DI SINDACO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo rappresenta e difende per proc.

Lindhote

not. del 14/2/2012 rep. n.18790;

- resistente -

avverso la sentenza n. 104/2010 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di CANTU', depositata il 13/09/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l'Avvocato Bagino Carlo difensore del ricorrente che si riporta al ricorso;

udito l'Avv. Spaziani Testa Ezio difensore del resistente che chiede il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Linahatara

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Andrea Giuseppe Zorloni proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 1134\2007 elevato dalla Polizia Municipale di Inverigo per la violazione dell'art. 141 co. 3 e 8 c.d.s., per avere omesso di regolare adeguatamente la velocità in curva, in ora notturna e in relazione al fondo stradale bagnato a causa di pioggia battente. Il ricorrente deduceva la nullità della contestazione per la mancata indicazione del luogo della violazione, per la mancanza di elementi oggettivi da cui desumere l'eccessiva velocità dell'auto, nonché per l'incompatibilità tra la contestazione dell'eccessiva velocità e la circolazione contromano, contestata con altro verbale.

Con sentenza n. 25\2008 il Giudice di Pace di Cantù rigettava l'opposizione.

Avverso la predetta decisione proponeva appello lo Zorloni.

Como, Sezione Distaccata di Cantù, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo Zorloni, sulla base di due motivi.

Il Comune di Inverigo ha rilasciato procura speciale all'avv. Ezio Spaziani Testa, il quale non ha depositato controricorso, ma ha partecipato alla discussione orale in udienza.

Linghator

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 383 d.p.r. n. 495 del 16-12-1992 (Regolamento di Attuazione de Codice della Strada) e 200 Codice della Strada. Deduce che, a mente di tali articoli, il verbale deve contenere l'esatta indicazione della località dove è avvenuta l'infrazione; laddove, nella specie, nel verbale impugnato gli agenti accertatori hanno fatto generico riferimento alla "via Don Gnocchi (S.P. 41)", senza indicare il Comune, il numero civico o il chilometro di riferimento. Sostiene che sia il Giudice di Pace che il Tribunale non hanno compiutamente motivato in merito a quanto dedotto sul punto dall'odierno ricorrente, essendosi limitati a fare riferimento al rapporto di servizio allegato dalla Polizia locale, redatto subito dopo i fatti, nel quale mancava ogni indicazione riguardo al chilometro. Rileva, inoltre, che nella specie non vi sono elementi oggettivi per ritenere eccessiva la velocità tenuta, se non la sola valutazione e percezione degli agenti, peraltro condizionati dall'uscita di strada dell'auto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. e 112 c.p.c., nonché difetto di motivazione. Deduce che nessuno dei giudici di merito ha compiutamente risolto il quesito relativo all'esatta indicazione del luogo ove era avvenuta l'infrazione. Rileva, inoltre, che il giudice di primo grado ha

Lindutes

principalmente motivato la sua decisione basandosi sull'assunto, inconferente e non sufficiente, che si era in presenza di una curva (circostanza non dimostrata mancando l'indicazione del luogo preciso), era di notte e pioveva, ed attribuendo fondamentale importanza all'uscita di strada del ricorrente, ritenendo, pur in assenza di prova certa, l'elevata velocità l'unica causa dell'uscita di strada. Sostiene che anche per tale motivo andava annullata la decisione di primo grado e va annullata la decisione di primo grado e va annullata la decisione di secondo grado, per mancanza di motivazione sul punto.

2) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non appaiono meritevoli di accoglimento.

Le censure mosse avverso la sentenza di primo grado sono inammissibili, in quanto con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello possono essere denunciati soltanto vizi che attengono a tale decisione, atteso che questa assorbe e sostituisce, anche se confermativa, quella resa in primo grado (Cass. 22-1-2004 n. 1128; Cass. 7-6-2002 n. 8625, Cass. 28-6-2001 n. 8852).

Le critiche rivolte alla sentenza di appello sono prive di fondamento.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 cod. str.,

Indotes

come ribadito dall'art. 383, comma primo, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Cass. 29-4-2005 n. 8535).

Nel caso in esame, pertanto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione del luogo esatto e del Km. preciso, avendo dato atto che nel verbale è stata indicata la strada (via don Gnocchi nel Comune di Invernigo) in cui è stata commessa l'infrazione e nel rapporto è stato specificato che si trattava di un tratto di strada provinciale fuori dal centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche.

Le censure mosse riguardo al ritenuto eccesso di velocità sono formulate in termini generici ed appaiono, comunque, infondate. Il Tribunale, infatti, ha dato sufficiente conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere che lo Zorloni viaggiasse a velocità eccessiva, argomentando, in modo non incongruente, dagli elementi oggettivi desumibili dalla deposizione di uno degli agenti

Lindratio

accertatori, dal verbale e dalla relazione di polizia in atti, da cui è emerso che l'appellante, nell'impegnare il tratto curvilineo della strada, in ora notturna e con pioggia battente, aveva perso il controllo del mezzo, percorrendo contromano la corsia opposta ed uscendo addirittura fuori strada, tanto che una volta intercettato dagli agenti a 1 Km. dal luogo della sbandata, questi ultimi lo avevano trovato intento a rimuovere resti di erba e fango dalla scocca dell'auto.

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice del gravame costituiscono espressione di un apprezzamento di fatto che, in quanto motivato in modo non illogico, si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo riservato al giudice di merito l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove.

La sentenza di appello, infine, non è incorsa nel dedotto vizio di omessa pronuncia, essendosi il Tribunale pronunciato su tutti i motivi di gravame proposti dall'appellante.

3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Propostor

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-11-2015

Il Consigliere estensore Il Presidente